



Venerdì 31/10/2025

Dichiarazione d'intento omessa o tardiva: rischi e soluzioni per il fornitore

A cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

Nel sistema IVA italiano, gli esportatori abituali beneficiano di un importante regime di favore: la possibilità di acquistare beni e servizi senza l'applicazione dell'imposta, utilizzando un apposito "plafond". Strumento essenziale di questo meccanismo è la dichiarazione d'intento, un documento con cui l'esportatore comunica al proprio fornitore la sua volontà di avvalersi di tale facoltà.

Tuttavia, la procedura, oggi interamente telematica, impone obblighi precisi non solo all'esportatore ma, soprattutto, al fornitore. L'emissione di una fattura in regime di non imponibilità IVA senza aver rispettato scrupolosamente il criterio previsto espone il fornitore a rischi finanziari significativi. Vediamo in dettaglio quali sono le criticità e quali le vie d'uscita per sanare eventuali errori.

I Rischi e le sanzioni: cosa accade se si emette fattura prima del tempo

Il punto cruciale della procedura riguarda la tempistica e la verifica. L'esportatore abituale (il cliente) ha l'obbligo di trasmettere telematicamente la dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate. Il fornitore, a sua volta, prima di emettere la fattura non imponibile, ha l'obbligo inderogabile di verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione e la relativa ricevuta telematica sul sito dell'Agenzia. Se il fornitore emette la fattura senza IVA prima che il suo cliente abbia trasmesso la dichiarazione, o comunque senza averne prima verificato l'esito positivo, diventa l'unico responsabile della violazione. Le conseguenze sono molto pesanti:

- Responsabilità per l'imposta non versata: il fornitore è tenuto a versare l'IVA che non ha addebitato in fattura.
- Sanzione amministrativa pecuniaria: si applica una sanzione che va dal 100% al 200% dell'imposta non applicata, come previsto dall'art. 7, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 471/1997.

È fondamentale sottolineare che la responsabilità ricade interamente sul fornitore, anche se l'irregolarità è di fatto causata da un ritardo o da un'omissione del cliente. La verifica telematica non è una formalità, ma un onere probatorio essenziale a tutela del cedente/prestatore.

Le soluzioni: come regolarizzare la violazione con il ravvedimento operoso

Nonostante la severità delle sanzioni, la normativa offre una via d'uscita per correggere l'errore spontaneamente, prima che l'Amministrazione Finanziaria lo contesti: il ravvedimento operoso. Questa procedura permette di ridurre drasticamente l'importo delle sanzioni.

Per sanare la propria posizione, il fornitore deve compiere i seguenti passi:

- Emettere una nota di variazione in aumento: bisogna emettere una nota di debito, ai sensi dell'art. 26 del DPR n. 633/72, per addebitare al cliente l'IVA originariamente non applicata.
- Versare l'imposta dovuta: effettuare il pagamento dell'IVA tramite modello F24.
- Versare la sanzione ridotta: calcolare e versare la sanzione amministrativa in misura ridotta. L'entità della riduzione dipende dalla tempestività con cui si effettua la regolarizzazione (ad esempio, la sanzione è ridotta a 1/8 del minimo se il versamento avviene entro 90 giorni dalla violazione).



- Versare gli interessi legali: calcolare e versare gli interessi al tasso legale, maturati dal giorno in cui l'imposta sarebbe dovuta essere versata fino al giorno dell'effettivo pagamento.

In conclusione, la gestione delle dichiarazioni d'intento richiede la massima diligenza da parte del fornitore. L'apparente semplicità dell'operazione nasconde insidie che possono portare a conseguenze economiche gravose. La verifica preventiva della ricevuta telematica è il unico scudo efficace. Qualora si commetta un errore, il ricorso tempestivo al ravvedimento operoso si rivela uno strumento indispensabile per limitare i danni e ripristinare la correttezza fiscale dell'operazione.